

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 095/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'11 marzo 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente f.f.; Dott. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.C. MESTRE S.S.D. AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UNION RIPA LA FENADORA/MESTRE DEL 14.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 17.2.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.C. Mestre di Mestre (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL REAL FUTSAL ARZIGNANO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5, UNDER 21, REAL FUTSAL ARZIGNANO/FENICE VENEZIA MESTRE DEL 16.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 506 del 20.2.2016)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Società Real Futsal Arzignano di Arzignano (Vicenza), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTCLUB MARSALA 1912/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 29.2.2016)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Gelbison Vallo D. Lucania di Vallo della Lucania (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE f.f.
Carlo Porceddu

Pubblicato in Roma l'11 marzo 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio